

PHONECO S.R.L.

SEDE: Via Medici, n° 15 - 20123 Milano Tel: 02.48463681 - 02.49451147

Fax: 02.37908117
email: info@phoneco.it
pec: info@pec.phoneco.it
url: www.phoneco.it

Riferimento n° 152/17

Data: 22/11/2018 **Rev.:** 1

Pag.1 di 10



COMUNE DI LOREO

Provincia di Rovigo Regione Veneto

PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

1	Revisione per commenti	Intro Vpont	7-1-	7_/_	22/11/2018
0	Prima emissione	Intro Vpour	7-1-	7/	24/09/2018
Rev.	Oggetto	Redatto	Verificato	Approvato	Data



Riferimento n° 152/17

Data: 22/11/2018

Pag.2 di 10

Rev.: 1

INDICE

1	FINA	LITÀ	3
2	VALII	DITÀ ED EFFICACIA	3
3	DISP	OSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO	3
4	REQ	JISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI E DELLE SORGENTI SONORE INTERNE	5
5	PIAN	O AZIENDALE DI RISANAMENTO ACUSTICO	5
6	PIAN	O COMUNALE DI RISANAMENTO ACUSTICO	6
7	NORI	ME SPECIALI PER ATTIVITÀ TEMPORANEE E AUTORIZZAZIONI IN DEROGA	6
8		GHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E PUBBLICI ESERCIZI DOTATI DI ANTI ELETTROACUSTICI PER LA DIFFUSIONE MUSICALE	8
9	ALTR	E ATTIVITÀ RUMOROSE	8
	9.1	MACCHINE DA GIARDINO	8
	9.2	MACCHINE AGRICOLE	8
	9.3	CAMPANE	8
	9.4	UTILIZZO SOFFIATORI	9
	9.5	CASI PARTICOLARI	
	9.6	ALTRE ATTIVITÀ	
10	VIGIL	ANZA E CONTROLLI	9
11	SANZ	ZIONI	.10

<u>A L L E G A T I</u>

ALLEGATO 1: Moduli



Riferimento n° 152/17			
Data: 22/11/2018 Rev.: 1	Pag .3 di 10		

1 FINALITÀ

Il presente Regolamento, al fine di salvaguardare il benessere delle persone rispetto all'inquinamento acustico, nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi, si riferisce al piano di classificazione acustica del territorio comunale in attuazione alle Leggi nazionali e regionali di riferimento.

Il Regolamento comunale dell'azzonamento acustico assume, come riferimento normativo il DPCM 01.03.91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e la Legge n° 447 del 25.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" con successive integrazioni, Legge della Regione Veneto n. 10 del 10/05/1999 "Norme in materia di tutela dell'inquinamento acustico e D.G.R. n. 4313 del 21/09/1993 "Criteri orientativi per le Amministrazioni Comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella Tabella 1 allegata al DPCM 1 Marzo 1991" e Legge Regione Veneto n. 11/2001 DDG ARPAV n. 3/2008 "Linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della L.Q. 447/1995".

2 VALIDITÀ ED EFFICACIA

La zonizzazione acustica deve essere soggetta a revisioni periodiche al fine di determinare sostanziali variazioni nei parametri caratterizzanti la classe acustica assegnata (densità abitativa, commerciale ed artigianale). Inoltre, durante tali revisioni si devono tenere in conto anche eventuali modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di viabilità principale.

La periodicità di aggiornamento dell'azzonamento acustico del territorio comunale può essere indicata in 5 (cinque) anni. Trascorso tale periodo l'Amministrazione Comunale dovrà verificare eventuali modifiche o variazioni e, se ritiene opportuno, aggiornarlo oppure confermare le sue indicazioni.

Aggiornamenti precedenti al termine di 5 anni possono rendersi necessari in caso di interventi urbanistici di notevole impatto acustico ambientale.

Le prescrizioni ed i vincoli contenuti nel presente Regolamento hanno efficacia sia nei confronti dei privati sia nei confronti degli Enti Pubblici.

3 <u>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPATTO ACUSTICO</u>

I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi della legge regionale e nazionale sono redatti in conformità alle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico.



Riferimento n° 152/17			
Data: 22/11/2018 Rev.: 1	Pag. 4 di 10		

Nell'ambito delle procedure di cui sopra o su richiesta del Comune, i progetti relativi alla realizzazione o alla modifica delle seguenti opere sono corredati di una documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

I progetti relativi alle seguenti tipologie di insediamenti sono corredati della valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

Le domande per il rilascio dei seguenti provvedimenti sono corredate della documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, sulla quale il Comune può acquisire il parere dell'ARPA:

- a) concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- b) provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli immobili e infrastrutture di cui alla lettera a);
- c) licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività produttive.

Le domande di licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività produttive, relative ad attività ritenute idonee a produrre valori di emissione superiori ai valori fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 447/1995, contengono le misure da adottare per ridurre o eliminare le emissioni sonore e sono trasmesse al Comune ai fini del rilascio del relativo nullaosta.



Riferimento n° 152/17			
Data: 22/11/2018 Rev.: 1	Pag. 5 di 10		

4 REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI E DELLE SORGENTI SONORE INTERNE

I progetti di nuovi edifici pubblici e privati, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, sono corredati del progetto acustico redatto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici).

Il progetto acustico di cui al comma 1, sottoscritto da un tecnico competente in acustica ambientale, definisce le caratteristiche costruttive del fabbricato specificando i requisiti geometrici e fisici delle componenti edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici ai fini del rispetto dei valori limite stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997.

Il progetto acustico di cui al comma 1 costituisce parte integrante della documentazione tecnica prodotta per il rilascio della concessione edilizia.

5 PIANO AZIENDALE DI RISANAMENTO ACUSTICO

Le imprese esercenti attività produttive o commerciali, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, si adeguano al Piano comunale di classificazione acustica, tenuto conto delle migliori tecniche disponibili.

Le imprese, ai fini del comma 1, presentano al Comune competente il Piano aziendale di risanamento acustico entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del Piano comunale di classificazione acustica.

Il Piano aziendale di risanamento acustico, redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, contiene le misure tecniche finalizzate a ricondurre i livelli del rumore prodotto entro i limiti previsti dal Piano comunale di classificazione acustica e fissa il termine entro il quale l'impresa si adegua a tali limiti.

Le imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), o che sono in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che hanno in corso la procedura di registrazione ai sensi del regolamento (CE) 761/2001 sono escluse dall'obbligo previsto dal comma 2.



Riferimento n° 152/17			
Data: 22/11/2018 Rev.: 1	Pag. 6 di 10		

6 PIANO COMUNALE DI RISANAMENTO ACUSTICO

Il Comune approva il Piano comunale di risanamento acustico:

- a) qualora nel quadro del Piano comunale di classificazione acustica, con riferimento alle aree già urbanizzate, non sia possibile rispettare il divieto di contatto di aree di cui all'articolo 25, a causa di preesistenti destinazioni d'uso;
- b) qualora si verifichi il superamento dei valori limite di attenzione determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore).

Il Comune, nel caso previsto dal comma 1, lettera a), approva il Piano entro dodici mesi dall'entrata in vigore del Piano comunale di classificazione acustica.

Il Comune approva il Piano entro dodici mesi dalla conoscenza del superamento dei valori limite di cui al comma 1, lettera b).

Il Piano è adottato e approvato con le procedure di cui all'articolo 23.

Il Piano recepisce il contenuto dei Piani di abbattimento e contenimento del rumore presentati al Comune competente dalle società e dagli enti gestori di servizi pubblici per il trasporto o delle relative infrastrutture ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 447/1995.

I Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti approvano una relazione biennale sullo stato acustico del Comune e la trasmettono alla Regione e alla Provincia. La prima relazione e' approvata entro due anni dall'entrata in vigore del Piano comunale di classificazione acustica.

L'elaborazione dei Piani comunali di risanamento acustico da parte dei Comuni in forma associata costituisce criterio di priorità per l'attribuzione dei finanziamenti di cui all'articolo 36.

7 NORME SPECIALI PER ATTIVITÀ TEMPORANEE E AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Secondo quanto previsto dalla Legge 447/95 art. 6 Comma 1 lettera "h":

è di competenza dei comuni l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di immissione assoluti e differenziali, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

Secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Ambiente 6 settembre 2004 Art.5: premesso che spetta alle Regioni, ai sensi dell'Art. 4 della Legge n. 447/95, disciplinare le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo "svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in



Riferimento n° 152/17 Data: 22/11/2018 Pag.7 di 10 Rev.: 1

luogo pubblico o aperto al pubblico qualora comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi", si ritiene tuttavia opportuno, ai fini di un più omogeneo trattamento della questione, che per quanto riguarda tali attività, la richiesta di deroga all'autorità competente sia effettuata sulla base di apposita valutazione di impatto acustico dei seguenti valori limite assoluti di immissione: diurni, notturni (qualora, ai fini della tutela della popolazione nella condizione che risulta essere la più fastidiosa, non sia possibile sospendere l'attività temporanea notturna), nonché dei valori limite differenziali, fatta salva comunque la verifica del rispetto dei limiti previsti dalla deroga stessa.

Sono quindi sottoposte a preventiva autorizzazione all'effettuazione di attività rumorose le seguenti attività temporanee, le quali, durante il loro esercizio, comportino l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o vengano a modificare il clima acustico di una determinata zona:

- Cantieri edili e stradali;
- Manifestazioni sportive effettuate al di fuori degli impianti sportivi;
- Luna park e circhi;
- Manifestazioni musicali all'aperto;
- Concerti di musica leggera;
- Manifestazioni politiche, religiose e culturali;
- Feste popolari,sagre, feste politiche;
- Mercati e vendite ambulanti;
- Annunci pubblicitari sonori effettuati mediante veicoli;
- Utilizzo di macchine agricole;
- Spettacoli pirotecnici.

Le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto individuate dall'Amministrazione sono le seguenti:

- 1. Piazza Matteotti, Piazza Longhena e Portici lungo Via Riviera Marconi
- 2. Area parcheggio tra Via Europa e Via Duse
- 3. Campo sportivo

Tali aree e/o ulteriori aree indicate in elenco potranno essere aggiornate periodicamente dall'Amministrazione Comunale, valutando di anno in anno le aree da includere.

Per tali aree il Comune può comunque prevedere deroghe ai limiti acustici durante le manifestazioni.



Riferimento n° 152/17			
Data: 22/11/2018 Rev.: 1	Pag. 8 di 10		

8 <u>LUOGHI DI INTRATTENIMENTO DANZANTE E PUBBLICI ESERCIZI DOTATI DI IMPIANTI</u> ELETTROACUSTICI PER LA DIFFUSIONE MUSICALE

I luoghi di intrattenimento danzante al coperto ed al chiuso sono tenuti al rispetto dei limiti della Classificazione Acustica Comunale o dei limiti concessi in deroga. Tutti i luoghi di intrattenimento danzante sono inoltre tenuti a rispettare i limiti di cui all'articolo 2 del D.P.C.M. 16 aprile 1999 n° 215 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi", a verificarne e certificarne il rispetto effettuando le verifiche di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 del D.P.C.M. 215/1999.

9 ALTRE ATTIVITÀ RUMOROSE

9.1 MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio (ad esclusione dei casi rientranti nell'art. 9.5) è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio deve avvenire in modo tale da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente; macchine e impianti devono essere conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

Tali operazioni non sono sottoposte a comunicazione o a preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.

9.2 MACCHINE AGRICOLE

L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali inerenti la coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito nei giorni e negli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

9.3 CAMPANE

Il suono delle campane, in considerazione del suo significato simbolico e di tradizione religiosa e culturale, non è soggetto alle disposizioni del presente regolamento, qualora sia manifestazione legata allo svolgersi di funzioni e cerimonie religiose.



Riferimento n° 152/17			
Data: 22/11/2018 Rev.: 1	Pag. 9 di 10		

9.4 <u>UTILIZZO SOFFIAT</u>ORI

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di pulizia marciapiedi e aree verdi pubbliche e private è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

Nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

9.5 CASI PARTICOLARI

Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal regolamento comunale.

Ai medesimi cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, o in aree ad esse limitrofe, e specificatamente nelle aree destinate a scuole e ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi.

9.6 ALTRE ATTIVITÀ

L'esercizio di tutte le altre attività rumorose o potenzialmente rumorose, non disciplinate dalla Legge 447/95, quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque svolte a fini privati, potrà essere effettuato dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00 con esclusione della domenica e dei giorni festivi.

10 VIGILANZA E CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale, attraverso il personale incaricato di polizia giudiziaria e il personale delle agenzie regionali e provinciali per l'ambiente, provvede alla vigilanza, al controllo e al rispetto della presente normativa.

In particolare, l'A.C., attraverso i propri uffici competenti, esercita la funzione amministrativa relativa al controllo sull'osservanza:

 delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare;



Riferimento n° 152/17 Data: 22/11/2018 Pag.10 di 10 Rev.: 1

 della disciplina stabilita dall'art. 8, comma 6, della Legge 447/95, in particolare quella relativa al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto.

Qualora siano riscontrate situazioni di inquinamento acustico a carattere di urgenza, per prevenire danni all'ambiente e alla salute pubblica, il Sindaco, avvalendosi dell'ARPA competente per territorio quale organo tecnico a supporto della Pubblica Amministrazione per le attività di verifica e controllo, potrà prescrivere che l'adeguamento delle emissioni sonore ai limiti di zona avvenga secondo le direttive dell'art. 9 della Legge 447/95.

11 SANZIONI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Legge n° 349 del 1986, le violazioni dolose o colpose delle disposizioni di cui al presente Azzonamento e Regolamento implicano la denuncia dei contravventori all'autorità giudiziaria.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale, le diverse sanzioni per la violazione di norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e in materia di inquinamento, per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente azzonamento, si applicano, ai sensi dell'art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P.,approvato con Regio Decreto n° 383 del 03.03.1934, dell'art. 16 della Legge n° 689 del 24.11.1981 contro l'inquinamento acustico, le seguenti sanzioni amministrative di cui all'art. 10 commi 1, 2 e 3 della Legge Quadro n° 447/95:

I RELATORI

Arch. Fabrizio Artom

Tecnico competente in acustica ambientale Legge 447/95 Regione Lombardia Decreto n. 2804 Dir. Generale T1 1414

7_/_

Ing. Mattia Viganò

Tecnico competente in acustica ambientale Legge 447/95 Regione Lombardia Decreto n. 11049 del 03/10/2007

Intro Vpon



ALLEGATO 1

Moduli



COMUNE DI LOREO (RO)

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI

(testo da inserire nelle concessioni/autorizzazioni edilizie e per lavori in sede stradale o assimilabili, ovvero Dichiarazioni Inizio Attività)



COMUNE DI LOREO (RO)

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI

(facsimile di domanda di autorizzazione)

Al Sig. Sindaco

II sottoscritto	in qualità di legale rappresentante della Ditta			
con sede in via	località	Telefono	Fax	
in relazione alla esecuzio	ne di lavori consistenti i	n:		
da effettuare presso:				
nel periodo compreso tra:	: (data di inizio)	e (data d	i conclusione)	
negli orari compresi tra: (ora di inizio)	e (ora di	conclusione)	
Presa visione del Piano d	di Classificazione Acust	ica del territorio per l'a	area interessata dai Lavori, de	
valori limiti di immission	e ed emissione acust	ica relativi alla classe	e cui appartiene l'area, e de	
Regolamento di Attuazior	ne.			

CHIEDE

autorizzazione alla esecuzione di lavori in deroga ai limiti acustici previsti per l'area di intervento, secondo modalità e fino ai livelli massimi previsti negli allegati alla presente.

ALLEGA

in relazione alla presente domanda:

- 1. una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, contenente:
 - un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
 - 1.2. una pianta dettagliata ed aggiornata dell'area di intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione che risultano potenzialmente disturbati;
 - 1.3. la durata prevista del cantiere;
 - 1.4. se del caso, l'eventuale articolazione temporale delle varie attività del cantiere;
 - 1.5. i limiti richiesti e la loro motivazione, eventualmente diversi per le varie attività previste;
- una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore; nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica.

Il richiedente

Nota: i documenti sopra indicati devono essere redatti da un tecnico competente ai sensi dell'art. 2 comma 6 della L. 447/1995 e secondo quanto previsto dall'art. 5 L.R. 13/2001.



COMUNE DI LOREO (RO)

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

SPETTACOLI TEMPORANEI

(facsimile di domanda di autorizzazione)

	AI S	g. Sindaco	
II sottoscritto	in qualità di l	egale rappresentante dell'esercizi	io/ente
		TelefonoF	
ai sensi del Regolame	nto di Attuazione del F	riano di classificazione Acustica	del Comune, presa
visione della classe ac	ustica di pertinenza dell'	area di interesse e dei relativi lir	miti di immissione ed
emissione acustica,			
	CC	MUNICA	
Di intendere avviare atti	vità di spettacolo tempor	aneo nell'area	
nel periodo compreso tr	a: (data di inizio)	e (data di conclusio	one)
		e (ora di conclusion	
	vazione di sorgenti son nodalità riportate in alleg		previsti per l'area di
		LLEGA	
•	nte domanda una relaz	cione descrittiva dell'attività che	si intende svolgere,
contenente:			
_		ocedurali che saranno adottati p	per la limitazione del
	izione delle modalità di re		
		area di intervento con l'identifica	zione degli edifici di
	e risultano potenzialmen	te disturbati;	
·	lella manifestazione;		
4. i limiti richiesti e la	loro motivazione, eventu	almente diversi per le varie attivit	à previste;

Il richiedente

Nota: i documenti sopra indicati devono essere redatti da un tecnico competente ai sensi dell'art. 2 comma 6 della L. 447/1995 e secondo quanto previsto dall'art. 5 L.R. 13/2001.

